REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
DI BUSNAGO

ART. 1
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi del Comune di Busnago nasce con l'obiettivo di facilitare il dialogo tra tutti i ragazzi e di renderli propositivi, prima, e partecipi, dopo, sulle scelte amministrative che li riguardano.

ART. 2
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi deve essere la voce degli studenti delle scuole del territorio relativamente alle loro esigenze ed aspettative; nasce all'interno delle scuole e opera in maniera autonoma, supportato dalle funzioni dell'apparato amministrativo del Comune di Busnago.

ART. 3
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito da rappresentanti eletti in ciascuna sezione delle classi dalla V primaria alla III secondaria di primo grado.
I ragazzi di Busnago iscritti alle classi dalla V primaria alla III secondaria di primo grado del Collegio S.Antonio eleggono due rappresentanti, che frequentano le predette classi.

ART. 4
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha principalmente un ruolo propositivo verso la Giunta ed il Consiglio Comunale di Busnago che, a ciascuna proposta o richiesta, dovranno fornire risposta entro 60 giorni dalla data della loro presentazione al protocollo del Comune di Busnago.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può richiedere di inserire punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Busnago.
Le deliberazioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 5
Nella prima seduta l'assemblea elegge il Sindaco; per la nomina è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso nessun candidato raggiunga la predetta maggioranza delle preferenze, si procederà con un ballottaggio tra i due candidati più votati.
La carica di Sindaco può essere assunta solo per due mandati.
La prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi è presieduta dal Sindaco di Busnago o da un suo delegato.

ART. 6
Qualora un Consigliere non partecipi a due sedute senza giusta causa o giustificato motivo, il Consiglio Comunale dei Ragazzi ne vota la decadenza, richiedendosi, per l'efficacia di tale deliberazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
Il Consigliere decaduto o il Consigliere dimissionario, sono sostituiti nella carica dal primo dei non eletti della stessa classe frequentata.
In caso di assenza temporanea giustificata, il vice consigliere subentra con tutti i diritti del consigliere assente.

ART. 7
Le sedute sono presiedute dal Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi coadiuvato da un delegato del Sindaco di Busnago che ha principalmente funzione di segretario, cui compete la redazione del verbale della seduta, e, se necessario, anche la funzione di moderatore.

ART. 8
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce almeno due volte durante l'anno scolastico, ma anche tutte le volte che almeno un terzo dei consiglieri ne avanzerà richiesta.
L'ordine del giorno sarà preparato dal Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e verrà esposto nelle bacheche comunali con il necessario anticipo per consentire la massima conoscenza e partecipazione alle sedute.
Le sedute sono pubbliche e si tengono presso l'Aula Consiliare del Palazzo Comunale.

ART. 9
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dispone di autonomia finanziaria, nei limiti del relativo fondo stanziato con il Bilancio di previsione annuale del Comune di Busnago.
Anche le deliberazioni consiliari che richiedono impegno di spesa, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 10
Variazioni al presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto Comunale, potranno essere proposte dall'assemblea e saranno approvate solo con il consenso della maggioranza assoluta dei componenti gli aventi diritto.